

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1419

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COLITTO

*Presentata il 9 luglio 1959*

Norme per la promozione degli impiegati di ruolo della carriera di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è intesa ad eliminare alcune sperequazioni introdotte dal nuovo ordinamento sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed in particolare di quegli impiegati della carriera di concetto, che vennero ammessi a fruire delle norme transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Come è noto, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, prevedeva l'accesso al grado IX dei ruoli appartenenti al gruppo B esclusivamente mediante esame di concorso per merito distinto e mediante esame di idoneità.

Il nuovo ordinamento ha, invece, soppresso l'esame per il passaggio a segretario (ex grado IX, gruppo B) e lo spostamento di esso alla qualifica di primo segretario (ex grado VIII, gruppo B).

Poiché la precedente legislazione, che si è voluta, in via transitoria, far coesistere con la nuova, porta ad un congegno per il conferimento dei posti disponibili all'ex grado VIII, gruppo B, imperniato su un sistema di rapporti proporzionali, aventi come indici il numero degli impiegati con titolo all'una e all'altra disciplina normativa, si è venuto praticamente a sottrarre a coloro, che già da tempo avevano raggiunto determinate posizioni nel ruolo, un'aliquota di posti, riservata esclusivamente a coloro, che non trovavansi nella posizione per poter beneficiare delle norme

del decreto del Presidente della Repubblica n. 4.

Ne è derivato che tutti gli impiegati della carriera di concetto, pervenuti all'ex grado IX, gruppo B, quali vincitori di un concorso per esami di merito distinto o di idoneità, ovvero per esame speciale mediante colloquio, esonerati dall'esame attualmente richiesto per l'avanzamento a primo segretario, per evidenti ragioni di organico, dovranno sottoporsi ad ulteriore esame per l'avanzamento a primo segretario alla stessa stregua di coloro, che beneficieranno dell'ordinamento vigente.

Non si può negare, quindi, che, mentre per alcune categorie del personale si è cercato di assicurare che l'attuazione pratica dei provvedimenti in parola apportasse dei reali benefici di carriera, peraltro, e particolarmente per gli impiegati che si sono trovati nelle condizioni dianzi specificate, il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 dell'11 gennaio 1956 non ha conseguito gli scopi, che si proponeva, per la mancanza di una norma di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il provvedimento, che si propone, ha lo scopo precipuo di sanare tale lacuna e far cessare la sperequazione attualmente esistente tra gli impiegati più anziani, che, oltre ad avere effettuato una più lunga permanenza nei gradi iniziali della carriera, trovano un duplice sbarramento per raggiungere il grado di primo segretario.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli impiegati dei ruoli delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, promossi al soppresso grado IX, gruppo *B*, o qualifiche equiparate, con decorrenza 1° luglio 1956, conseguono la promozione a primo segretario, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo nei limiti delle disponibilità di organico, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli impiegati, di cui al precedente comma, saranno, inoltre, conferite, in soprannumero, promozioni a primo segretario o qualifica equiparata mediante scrutinio per merito comparativo, da tenersi entro il mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti pari al 30 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire ed, in ogni caso, per un numero non inferiore a quello dei posti, che risultino eventualmente ricoperti in soprannumero nella qualifica di segretario o equiparato.

Dal 1° gennaio 1960 in poi, e fino ad esaurimento, gli impiegati con qualifica di segretario o equiparato, di cui al 1° comma del presente articolo, nonché quelli, che hanno conseguito o conseguiranno la promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità o esame speciale mediante colloquio e quelli, che, pur avendo conseguito l'idoneità in uno dei tre tipi di esami anzidetti, sono stati, poi, promossi a segretario mediante scrutinio di merito comparativo in base all'articolo 362, lettera *c*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conseguono la promozione a primo segretario o qualifica equiparata:

*a*) mediante scrutinio per merito comparativo nei limiti della disponibilità di organico, ai sensi dell'articolo 176 del suddetto testo unico;

*b*) mediante scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro il 2° semestre di ogni anno per un soprannumero di posti pari al 15 per cento della dotazione organica della qualifica da conferire.

Nel procedere agli scrutini, di cui al presente articolo, il Consiglio di amministrazione

valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione all'ex grado IX del soppresso gruppo *B* o segretario o qualifica equiparata mediante concorsi per merito distinto, esami di idoneità o mediante concorso per esame speciale, attribuendo alle tre differenti ipotesi diversi coefficienti.

ART. 2.

In corrispondenza dei posti in soprannumero, conferiti in applicazione della presente legge, saranno lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo quanti sono quelli in soprannumero.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, sono assorbiti con il passaggio alla qualifica superiore e con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

Nei confronti degli impiegati, di cui al presente articolo, sono applicabili tutte le altre norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alla qualifica di primo segretario.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione delle spese di ciascun Ministero.